



COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI
Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 28-03-2017

Oggetto	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017.
---------	--

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **17:30**, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Zacheo Antonio	P	TRISOLINO VINCENZO	A
CASALUCI ROBERTO	P	MACRI' DELIA	P
PATICCHIO PAOLO	P	DE SIMONE ANNA MARIA	P
MANGIA MAURIZIO	P	SBOCCHI MAURO	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, il SINDACO Sig. Zacheo Antonio assume la presidenza, con l'assistenza del Segretario Comunale BOLOGNINO FABIO dichiarando aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000	
Regolarità tecnica	
PARERE: Favorevole	
Data: 21-03-2017	Il Responsabile del servizio LECCI ADRIANA
Regolarità Contabile	
PARERE: Favorevole	
Data: 21-03-2017	Il Responsabile di Ragioneria LECCI ADRIANA

Introduce ed espone la proposta di delibera il Sindaco il quale evidenzia come la situazione sia stabile o leggermente migliorata rispetto al passato.

Miglioramenti dovuti alle strategie e politiche adottate dall'amministrazione sulla raccolta differenziata che hanno consentito di non fare aumentare l'ecotassa. Evidenzia inoltre come a breve partirà l'ecocentro comunale e l'impianto di compostaggio che consentiranno di implementare il rifiuto differenziato, limitando le quantità di rifiuto che finiranno in discarica. Il Sindaco rileva come tutte queste azioni siano necessarie per contenere i costi e limitare l'aumento della tariffa a carico dei cittadini. Evidenzia inoltre come in sede di ARO, congiuntamente agli altri sindaci, si stiano approntando delle strategie ambientali, per ottenere sempre più risparmi e abbattere i costi dello smaltimento rifiuti

Interviene il consigliere De Simone Anna Maria che conferma quanto più volte detto nei passati consigli comunali, ossia che sedersi intorno ad un tavolo per trovare soluzioni sia sempre la scelta migliore al fine consentire ai cittadini di ottenere dei risparmi. Ritiene inoltre che un sindaco si debba fare portavoce dell'esigenza della cittadinanza, ponendo in essere tutte le azioni che consentano di ridurre i costi del servizio che può e deve essere efficientato.

Interviene il consigliere Sbocchi Mauro il quale non riesce a capire come mai a Castrignano il costo del servizio viene scaricato sui cittadini per la copertura totale, mentre in altri comuni si riesce ad abbattere i costi, come nel caso del comune di Nardò.

Risponde il Sindaco il quale evidenzia come la situazione sia diversa da comune a comune in conseguenza di dinamiche locali, come ad esempio un'eventuale proroga del contratto di servizio che consente di negoziare in ribasso il costo del servizio. Ricorda infine al consesso come il Comune di Castrignano de' Greci risulta vincolato dai costi di servizio da un contratto sottoscritto nel 2009 dall'ATO LE/2 e in scadenza nel 2018.

Considerato che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco pone in votazione l'argomento che sortisce il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti 7 - voti favorevoli 5 astenuti 2 (Sbocchi M., De Simone Anna Maria).
Pertanto il provvedimento viene accolto e:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 con il quale è stato disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali al 30/04/2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato inoltre che,

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

VISTO il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2017, trasmesso da Ecotecnica srl con nota Prot. 2118 del 08/03/2017 come integrato dall'Ente, e che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (all. "A");

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del suddetto Piano finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del D.L.16/2014, che prevede la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle dell'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene avvalersi, nella disciplina della TARI 2016, di tale facoltà apportando alcune modifiche ai coefficienti di cui sopra;

CONSIDERATO che le tariffe come risultanti in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a tre, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni contenute nel Regolamento istitutivo della TARI e ritenuto accordare le riduzioni nelle misure seguenti:

- a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori dal territorio comunale, per le quali si assume come numero di occupanti quello di tre unità: 30% sulla quota variabile
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare (utenze non domestiche): 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata al 50 %;

CONSIDERATO altresì che trova applicazione l'addizionale relativa al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013 nella misura del 5% approvata con DGP Provincia di Lecce nr. 228/2013;

VISTA la deliberazione C.C. nr. 16 del 09/09/2014 avente ad oggetto " APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ";

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2017 che si ritiene opportuno approvare è quello riveniente dall'allegato "B";

VISTA la deliberazione C.C. nr. 4 del 14/02/2017 avente ad oggetto:" SCADENZA PAGAMENTO TARI ANNO 2017. DETERMINAZIONI";

Vista la Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ed il decreto c.d. Milleproproghe 244/2016 conv. in L. 19/2017, che ha disposto tra l'altro il differimento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/03/2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 5 astenuti 2(Sbocchi M., De Simone Anna Maria).

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 (All. "A") ;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (All. "B"), dando atto che le stesse sono da ritenersi al netto dell'addizionale del 5% quale Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013 nella misura del 5% approvata con Provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli 5 astenuti 2(Sbocchi M., De Simone Anna Maria).

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE
F.to Zacheo Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BOLOGNINO FABIO

Si certifica, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 31-03-2017 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art.124, comma 1. D.Lgs 267/2000.

Castrignano de' Greci 31-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BOLOGNINO FABIO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Castrignano de' Greci 31-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
BOLOGNINO FABIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31-03-2017 al 15-04-2017 come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2017:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de' Greci 28-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BOLOGNINO FABIO